



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Originale di Determinazione del Sindaco

<i>Numero 2 Del Registro</i>	<i>Oggetto: Nomina del Commissario Caligiore Salvatore Agente Contabile per l'Ufficio di Polizia Municipale (anno 2020).</i>
<i>Data 24.01.2020</i>	

L'anno Duemilaventi il giorno ventiquattro, del mese di gennaio, nella Residenza Municipale, il sottoscritto dott. Salvatore Gallo

SINDACO

in virtù delle competenze derivantegli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi del Comune;

DATO ATTO che la presente determinazione, essendo provvedimento di organo monocratico, è immediatamente esecutiva;

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48 e come modificata dalla l.r. N° 30 del 23.12.2000;

VISTA la Legge Regionale 3.12.1991, n. 44;

VISTA la legge Regionale 5.07.1997, n. 23;

PREMESSI:

- l'art. 93 del D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (TUEL), "Responsabilità patrimoniale", che testualmente recita:

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

- l'art. 233 del medesimo D.lgs. 267/2000 "Conti degli agenti contabili interni", che stabilisce il procedimento di rendicontazione della gestione dei Conti degli Agenti Contabili, come di seguito riportato integralmente:

1. Entro il termine di (30 giorni) dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza: a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione; b) la lista per tipologie di beni; c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili; d) la documentazione giustificativa della gestione; e) i verbali di passaggio di gestione; f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili; g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160.

RICHIAMATO in particolare l'art. 181 co. 3 del suddetto decreto, che prescrive l'obbligo di designare con provvedimento formale dell'Ente gli incaricati interni della riscossione delle entrate; Considerato che tali incaricati assumono anche la veste di Agenti Contabili interni, tenuti a rendere conto della propria gestione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 93 del medesimo Decreto;

CONSIDERATO che il **Commissario Caligiore Salvatore** (Cat. D1 giuridica) all'interno del Settore della Polizia Municipale verrà adibito a servizi che comportano maneggio di valori di cassa (riscossione diretta dei pagamenti delle violazioni al C.d.S., altre violazioni amministrative accertate dalla Polizia Municipale, proventi derivanti dall'incasso dei parcometri, dall'incasso della TOSAP in occasione delle festività);

VISTI gli articoli 93 e 233 del Decreto legislativo n. 267/2000 in materia di responsabilità patrimoniale e dei conti degli Agenti Contabili;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 dell'01.08.2016;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

VISTO il vigente OREELL e relativo Regolamento di esecuzione;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di nominare per l'anno 2020 quale Agente Contabile Interno il Dipendente Commissario Caligiore Salvatore (Cat. D giuridica) in servizio presso la Polizia Municipale per la riscossione dei proventi derivanti dall'incasso delle violazioni al C.d.S., dei proventi derivanti dai Parcometri, dall'incasso della TOSAP in occasione delle festività;

3. di attribuire al Dipendente l'indennità di maneggio valori come previsto dal C.C.N.L vigente;

4. di notificare copia del presente atto all'Interessato;

5. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio dei Servizi Finanziari per conoscenza e per quanto di competenza